

DELIBERAZIONE 27 MARZO 2013
133/2014/R/COM

**AGGIORNAMENTO, DAL 1 APRILE 2014, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE
ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE
ELETTRICO E DEL SETTORE GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 marzo 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, 26 gennaio 2000;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito con modificazioni con la legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la deliberazione n. 156/07 e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione ARG/gas 64/09;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10);
- la Regolazione delle tariffe per il servizio di stoccaggio di gas naturale per il periodo di regolazione 2011-2014 (RTSG)”, approvata con deliberazione ARG/gas 119/10, e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 242/10);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 198/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 198/11);
- il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 198/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/com (di seguito: deliberazione 641/2013/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 514/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe per i servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale relativa alla Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017 (RTTG), approvata con la deliberazione 514/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 573/2013/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RTDG 2014-2019), approvato con deliberazione 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas);
- la parte I del Testo Unico della regolazione della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvato con deliberazione 574/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 607/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- la comunicazione della Cassa del 16 dicembre 2013 (prot. Autorità n. 40827 del 24/12/2013) (di seguito: comunicazione 16 dicembre 2013);

- la comunicazione di Enel del 10 marzo 2014, prot. ENEL-COR-10/03/2014-001438 (prot. Autorità n. 7314 del 12 marzo 2013) (di seguito: comunicazione 10 marzo 2014);
- le comunicazioni trasmesse dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa) prot. 2417 del 17 marzo 2014 (prot. Autorità 8022 del 19 marzo 2014) e del 18 marzo 2014 (prot. Autorità 8559 del 24 marzo 2014) (di seguito: comunicazione 18 marzo 2014);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. n. P20140633270 del 17 marzo 2014 (prot. Autorità 8318 del 21 marzo 2014) (di seguito: comunicazione 17 marzo 2014).

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore elettrico:

- il gettito della componente tariffaria A2 risulta inadeguato a sostenere gli oneri di competenza in capo al medesimo conto;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto legge 69/13 prevede misure per la riduzione della componente A2 della tariffa elettrica a valere sulle maggiori entrate generate dalle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legge e sulla base delle modalità individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico; e che detto decreto non è ancora stato adottato;
- sulla base della comunicazione congiunta del GSE e della Cassa 17 marzo 2014, sono sostanzialmente confermate le stime degli oneri posti in capo al conto A3 elaborate in sede del precedente aggiornamento tariffario;
- con la deliberazione 641/2013/R/com l'Autorità ha proceduto ad un primo dimensionamento, in logica prudenziale, della componente tariffaria A_E , con l'obiettivo di coprire in 18 mesi gli oneri di competenza del conto alimentato dalla medesima componente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014, come allora stimabili;
- gli oneri di cui al precedente alinea sono stati calcolati sulla base della prima sintesi, avente natura preliminare, dei dati raccolti dalla Cassa sul portale delle imprese a forte consumo di energia elettrica, che erano stati trasmessi dalla medesima Cassa all'Autorità con comunicazione 16 dicembre 2013;
- successivamente la Cassa ha proceduto alla verifica dei dati raccolti, che ha portato ad una rettifica in diminuzione degli oneri previsti per il periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2014;
- in seguito a detta rettifica, gli oneri ad oggi stimabili sulla base dei dati trasmessi dalla Cassa all'Autorità con comunicazione 18 marzo 2014 sono pari a circa:
 - 300 milioni di euro per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013,
 - 600 milioni di euro per l'anno 2014;
- sulla base delle stime di cui al precedente alinea alle attuali aliquote il gettito della componente tariffaria A_E risulta adeguato a coprire gli oneri per il periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 2014;
- con comunicazione 10 marzo 2014, la principale impresa distributrice di energia elettrica ha segnalato, sulla base di dati a preconsuntivo, un significativo peggioramento dei saldi di perequazione generale di cui agli articoli 33, 34 e 35 del TIT, per l'anno 2013 (pari a circa 220 milioni di euro), i cui oneri sono posti in capo al conto di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT (di seguito: conto UC3); e che detto peggioramento è conseguente ad un calo dei consumi di energia elettrica da

parte dei clienti domestici e della potenza impegnata da parte dei clienti non domestici in bassa e media tensione imputabile, in parte, ad effetti climatici e, in parte, alla crisi economica;

- conseguentemente il gettito della componente tariffaria UC3 risulta inadeguato a coprire gli oneri di competenza 2013;
- con la deliberazione ARG/elt 242/10, l'Autorità ha definito il corrispettivo tariffario a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi compresi gli oneri generali e le ulteriori componenti, per l'alimentazione di punti di prelievo per la ricarica dei veicoli elettrici, espresso in centesimi di euro/kWh;
- il comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10 prevede che i progetti pilota individuati ai sensi dell'articolo 10 della medesima deliberazione, in relazione all'erogazione del servizio di ricarica, oltre al prezzo relativo all'energia elettrica, applicano un corrispettivo non superiore al corrispettivo TS_{max} , il cui valore è fissato nella tabella 2, allegata alla medesima deliberazione;
- il corrispettivo di cui al precedente alinea è aggiornato dall'Autorità in concomitanza con gli aggiornamenti degli oneri generali di sistema e delle ulteriori componenti del settore elettrico;
- con la deliberazione 607/2013/R/eel l'Autorità ha aggiornato i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per l'anno 2014, ivi compresi i punti di prelievo in bassa tensione per le ricariche dei veicoli elettrici;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno degli altri conti di gestione del settore elettrico.

CONSIDERATO CHE:

in relazione al settore del gas:

- con la deliberazione 641/2013/R/com l'Autorità ha previsto, a partire dal 1 gennaio 2014, un primo aggiornamento della componente tariffaria CV^{OS} fissata pari a 0,095 centesimi di euro/smc;
- il comma 9.2 della deliberazione 85/2014/R/gas prevede che il valore di cui al precedente alinea si applica fino al 30 settembre 2014; e che per il periodo 1 ottobre 2014 – 31 marzo 2015 la componente CV^{OS} sarà posta pari a 0,0090 euro/smc;
- non si rilevano elementi di rilievo relativamente al fabbisogno dei rimanenti conti di gestione del settore gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti/voci della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di (maggior) tutela.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare in aumento la componente tariffaria A2;

- confermare le attuali aliquote della componente tariffaria A3;
- confermare le attuali aliquote della componente tariffaria A_E;
- adeguare in aumento la componente tariffaria UC₃;
- aggiornare, conseguentemente, la tabella 2, allegata alla deliberazione ARG/elt 242/10, relativamente al corrispettivo TS_{max} , tenuto conto di quanto disposto dalla deliberazione 607/2013/R/eel;
- confermare tutti i valori delle rimanenti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_s e A_E in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014, per le utenze in bassa tensione e per le utenze in media, alta e altissima tensione che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.
- 1.2 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A_s e A_E in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014, per le utenze in media, alta e altissima tensione nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica sono fissati come indicato nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A6 in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014 sono fissati come indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014 sono fissati come indicato nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A2, A3, A4, A5, A6, A_s, A_E, UC e MCT in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014 per i soggetti di cui al comma 71.1, del TIT, sono fissati come indicato nella Tabella 5, allegata al presente provvedimento.
- 1.6 I valori degli oneri generali e delle ulteriori componenti da applicare alle attuali e potenziali controparti dei contratti di cui al comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 242/10, in vigore a decorrere dal 1 aprile 2014, sono fissati come indicato nella Tabella 6, allegata al presente provvedimento.
- 1.7 Il corrispettivo TS_{max} , di cui al comma 15.2, della deliberazione ARG/elt 242/10, a decorrere dal 1 aprile 2014, è fissato come indicato nella Tabella 7, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 2.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG₁, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui alla tabella 8 della deliberazione 641/2013/R/com, sono confermati a decorrere dal 1 aprile 2014.

- 2.2 I valori delle componenti tariffarie GS_T e RE_T , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014, di cui alla tabella 9 della deliberazione 641/2013/R/com, sono confermati a decorrere dal 1 aprile 2014.

Articolo 3
Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa e al GSE.
3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 marzo 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni